



**PROVINCIA DI PISA**

DIREZIONE GENERALE  
U.O.O. ATTI GENERALI  
56125 PISA  
Piazza V. Emanuele II, 14  
T. 050/ 929 320 - 317 - 318  
e mail: g.orsini@provincia.pisa.it

**Estratto dal Verbale del Consiglio Provinciale  
DELIBERAZIONE N° 37 del 12 marzo 2004**

**Approvazione regolamento di gestione Riserva Naturale Provinciale "Lago di Santa Luce"**

L'anno 2004, addì 12 (dodici) del mese di marzo alle ore 15.40 in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II, N. 14, si e' riunito il Consiglio Provinciale, in sessione straordinaria ed in seduta di prima convocazione, convocato dal Presidente con nota prot.n. 34170 del 05/03/2004, per deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Detto avviso e' stato pubblicato all'Albo Pretorio.

Presiede il Presidente del Consiglio Cristina Filippini.

Assiste il Segretario Supplente Pier Luigi Acerbi, incaricato di ricevere la deposizione del Consiglio coadiuvato dagli scrutatori: Bernardeschi, Buscemi, Calò.

Al momento dell'inizio della discussione del presente argomento, risultano assenti i Consiglieri come contrassegnati nella tabella:

		Presente/Assente
Filippini Cristina	Presidente del Consiglio	Presente
Biagioni Enzo	Vice Presidente del Consiglio	Presente
Andreanini Giancarlo	Componente del Consiglio	Presente
Angiolini Fabiano	Componente del Consiglio	Assente
Baldacci Massimo	Componente del Consiglio	Presente
Balzi Massimo	Componente del Consiglio	Assente
Barsacchi Bruno	Componente del Consiglio	Presente
Barsantini Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Bernardeschi Ascanio	Componente del Consiglio	Presente
Biondi Enrico	Componente del Consiglio	Assente
Bozzi Stefania	Componente del Consiglio	Presente
Buggiani Fabrizio	Componente del Consiglio	Presente
Buscemi Alessandra	Componente del Consiglio	Presente
Calò Giuseppe	Componente del Consiglio	Assente
- Passerotti Michele	Componente del Consiglio	Presente
Conti Luca	Componente del Consiglio	Presente
Frosini Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Gazzarri Maurizio	Componente del Consiglio	Assente
Gori Maria Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Gorini Giampaolo	Componente del Consiglio	Presente
Landi Andrea	Componente del Consiglio	Presente
Lippi Katiuscia	Componente del Consiglio	Presente
- Ferrucci Ivan	Componente del Consiglio	Assente
Messerini Adua	Componente del Consiglio	Assente
Pandolfi Paolo	Componente del Consiglio	Assente
Pieraccioni Sonia	Componente del Consiglio	Presente
Renda Basilio	Componente del Consiglio	Assente
Rossi Alberto	Componente del Consiglio	Presente
Silvestri Roberto	Componente del Consiglio	Presente
Toncelli Gino	Componente del Consiglio	Presente

Normale

COPIA

Nunes Gino

Componente del Consiglio

Assente

Pertanto sono presenti n.21 Membri.

Votanti n° 21 con la seguente votazione:

Favorevoli n° 18

Astenuti n° 3

Biagioni

Buggiani

Rossi

Contrari n° 0

Partecipano alla seduta gli Assessori: Longobardi Terenzio, Marchetti Patrizia, Melani Antonio, Pellegrini Aurelio, Silvi Mario.

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 T.U. 2000

IL DIRIGENTE  
F.to Dario Franchini

Il sottoscritto attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria del presente atto ai sensi del combinato disposto dell'art. 49, comma 1 T.U. 2000

IL RAGIONIERE GENERALE  
Omesso parere

**II CONSIGLIO PROVINCIALE**

**VISTA** la Legge 6.12.1991 n. 394 “ Legge quadro sulle aree protette”;

**VISTA** la L.R. n° 49/95 “ Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale”;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000, art. 42, II comma, lettera a;

**VISTA** la propria precedente deliberazione n. 23 del 28.02.2003 “ Adozione del Regolamento della Riserva Naturale Provinciale “ Lago di Santa Luce “, allegato n “ 1 “;

**CONSIDERATO che**, con nota prot. n. 35.139 del 11.03.2003, copia di detto elaborato è stata regolarmente trasmessa al Comune di Santa Luce, al cui interno insiste l’Area protetta provinciale citata nel testo e, con nota prot. 35.136 del 11.03.2003, è stato provveduto a dare immediata notizia al pubblico, mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dall’art. 11 della L.R. n. 49/95;

**PRESO atto che** nei confronti del predetto regolamento è stata presentata, ai sensi del comma 2, una osservazione da parte di : *Circoli Legambiente Valdera e Pisa WWF Sezione di Pisa*, allegato n. “ 2 “;

**CONSIDERATO che** detta osservazione è stata recepita, ad eccezione della parte relativa al percorso, senza guide, di itinerari all’interno, e consiste in valutazioni di principio, che hanno inciso marginalmente sull’impianto e sui contenuti prescrittivi del Regolamento di Gestione;

**CONSIDERATO che** la Giunta Regionale, con atto n. 22 del 19.01.2004 ha espresso il proprio pronunciamento, ritenendo il testo presentato conforme ai criteri e agli indirizzi dei Programmi regionali per le aree protette, nonché ai principi della normativa nazionale e regionale di riferimento, salvo richiedere l’adeguamento del testo adottato alle prescrizioni indicate nell’allegato n. “ 3 “ ed invitare a valutare l’opportunità di apportare i perfezionamenti ed integrazioni, parimenti indicati nell’allegato n. “ 3 “;

**PRESO atto che** è stato provveduto ad apportare al testo adottato le opportune modifiche per conformarlo alle prescrizioni e che sono state altresì accolte le proposte di perfezionamento e di integrazione formulate dalla Giunta Regionale con il citato atto n. 22/2004, ad eccezione della possibilità di eliminare il limite temporale stabilito per la ricostruzione parziale di volumi conseguenti a parziali demolizioni o intervenuti crolli;

**RITENUTO** pertanto di approvare il testo del Regolamento di gestione della Riserva Naturale Provinciale “ Lago di Santa Luce “, che si allega al presente atto come allegato “ 4 ” e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**VISTO** il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio Urbanistica e omesso il parere di regolarità contabile del Ragioniere Generale, stante la specificità dell’atto;

**SENTITA** la 3° Commissione Consiliare, in data 26 Febbraio 2004;

**SENTITO** l'intervento dell'Assessore Longobardi il quale comunica le correzioni al testo della delibera e all'art.5 lettera C come richiesto dalla 3° Commissione Consiliare in data 26 Febbraio 2004, come risulta dal testo corrente (sia della Delibera che del Regolamento allegato n.4);

**SENTITI** gli interventi dei consiglieri Rossi, Bernardeschi, Toncelli e la risposta dell'Assessore Longobardi, come da verbale agli atti;

**SENTITA** la dichiarazione di voto del consigliere Bernardeschi;

Il Presidente pone in votazione la delibera in oggetto

### **DELIBERA**

1 - Di approvare il testo del Regolamento di Gestione della Riserva Naturale Provinciale " Lago di Santa Luce ", allegato al presente atto come allegato n. "4" , e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2 - Di dare atto che detto testo recepisce le prescrizioni, nonché i perfezionamenti ed integrazioni proposte dalla Giunta Regionale con l'atto n. 22 del 19.01.2004, al fine di conformare il contenuto del regolamento alla normativa regionale e statale di riferimento e ai criteri ed indirizzi riportati nei programmi regionali per le Aree Protette.

Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to Cristina Filippini

IL SEGRETARIO SUPPLENTE  
F.to Pier Luigi Acerbi

---

Su conforme dichiarazione del responsabile della tenuta dell'Albo, la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il 19-03-2004 perché vi resti per 15 gg. consecutivi.

Pisa, li 19-03-2004

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
F.to - Luisa BERTELLI

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

è divenuta esecutiva per il decorso di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata esecutività.

Pisa, li 29-03-2004

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
F.to - Luisa BERTELLI

Pisa, li

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

su conforme dichiarazione del responsabile dell'ufficio incaricato certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19-03-2004 al 03-04-2004 senza opposizione.

Pisa, li 04-04-2004

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA  
F.to - Luisa BERTELLI

---

Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per uso amministrativo

Pisa, li

Firma e Timbro



**PROVINCIA DI PISA**

**Regolamento della Riserva Naturale  
"Lago di Santa Luce"**

## **INDICE**

<b>Art.1- Ambito di applicazione e finalità</b>	<b>p. 3</b>
<b>Art.2- Concessioni ed autorizzazioni</b>	<b>p. 3</b>
<b>Art.3- Disciplina degli assetti infrastrutturali</b>	<b>p. 4</b>
<b>Art.4- Disciplina degli interventi consentiti</b>	<b>p. 4</b>
<b>Art.5- Opere edilizie e manufatti</b>	<b>p. 5</b>
<b>Art.6- Accesso e circolazione del pubblico. Aree Attrezzate</b>	<b>p. 6</b>
<b>Art.7- Norme di comportamento. Attività scientifiche, didattiche ed educative</b>	<b>p. 7</b>
<b>Art.8- Raccolta di specie vegetali allo stato spontaneo</b>	<b>p. 7</b>
<b>Art.9- Gestione della fauna</b>	<b>p. 8</b>
<b>Art.10- Attività agricole e danni prodotti dalla fauna selvatica</b>	<b>p. 9</b>
<b>Art.11- Raccolta di minerali, rocce e fossili</b>	<b>p. 9</b>
<b>Art.12- Marchio delle Riserva</b>	<b>p. 10</b>
<b>Art. 13- Vigilanza e Sanzioni</b>	<b>p. 10</b>
<b>Art.14- Norme Finali</b>	<b>p. 10</b>

## **Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità**

1. Il presente regolamento si applica entro i confini della Riserva Naturale "Lago di Santa Luce" (Comune di Santa Luce), così come definiti con la Deliberazione del Consiglio Provinciale N° 98 del 09.06.2000 e riportati nella cartografia in scala 1:10.000 allegata alla citata delibera.

2. Nella Riserva Naturale il presente regolamento opera nei termini previsti dall'Art. 16 della L.R. 11 Aprile 1995, N° 49 "Norme sui parchi, le Riserve Naturali e le aree protette di interesse locale", disciplinando l'esercizio delle attività consentite entro il territorio delle stesse e in conformità ai principi stabiliti dall'Art. 11 commi 2, 3, 4 e 5 della legge 6 Dicembre 1991, N° 394.

Vengono comunque fatti salvi ed invariati tutti i diritti e interessi industriali della Solvay Chimica Italia (di seguito S.C.I.) connessi all'utilizzo dell'acqua raccolta nell'invaso artificiale.

3. Il presente regolamento disciplina anche le attività agricole e quelle complementari all'agricoltura in quanto, nell'ambito delle Riserve Naturali, non si applica la L.R. 64/95 e successive modifiche ed integrazioni, come evidenziato all'Art.23 del Piano di Indirizzo Regionale approvato con Del. C.R. n. 12 del 25.01.2000. Per i titolari di aziende agricole, per la parte ricadente all'interno della Riserva Naturale, l'esercizio delle attività consentite, compreso l'agriturismo, è disciplinato dall'iter procedurale assimilabile a quello previsto dal Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale, di cui alla L.R. N° 64/95 e successive modifiche ed integrazioni.

In relazione alle attività agrituristiche, si applicano i contenuti della L.R. N° 76/94 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto non in contrasto con il presente regolamento.

4. La gestione della Riserva Naturale è finalizzata, in attuazione della L. 394/1991 e della L.R. N° 49/95 alla:

- a) conservazione degli ecosistemi, intesa come tutela e valorizzazione delle risorse naturali considerate nel loro complesso;
- b) promozione e incentivazione di attività didattiche, scientifiche e di ricerca;
- c) promozione ed allo svolgimento di attività coordinate di educazione ambientale;
- d) promozione ed incentivazione delle attività compatibili legate al tempo libero;
- e) promozione di progetti pilota relativi a interventi di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale;
- f) costante monitoraggio della distribuzione degli habitat e delle specie e all'effettuazione di studi sulla biologia e la consistenza delle popolazioni e alla cura ed all'effettuazione delle iniziative di sensibilizzazione rispetto ai valori naturalistici, ambientali e della tutela degli habitat e delle specie

5. Alla gestione della Riserva Naturale collabora, ai sensi della Deliberazione della Giunta Provinciale N° 299 del 24.10.2000, la Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.), con l'apposita convenzione stipulata.

6. Sono sempre ammissibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle opere idrauliche e sulle strutture industriali esistenti, nonché qualunque altro intervento si rendesse necessario per garantire la capacità dell'invaso e la sua funzionalità, nel rispetto delle norme di sicurezza per l'utilizzo industriale dell'acqua raccolta. Sono inoltre fatti salvi gli interventi che dovessero essere richiesti dal Servizio Nazionale Dighe.

## **Art. 2 - Concessioni ed autorizzazioni**

1. Secondo quanto previsto agli Artt.14 e 18 della L.R. N° 49/95, è subordinato al preventivo nulla osta della Provincia solo il rilascio di concessioni o autorizzazioni relativo ad interventi, impianti ed opere che abbiano un impatto diretto o indiretto sull'ecosistema della Riserva Naturale.

2. Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all' Art.13 della legge 6 dicembre 1991, N° 394.

Con detto atto, sempre che non si sia determinato per decorrenza dei termini, vengono contestualmente rilasciate, anche in deroga alle competenze di cui alle vigenti disposizioni, le autorizzazioni per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico, di cui alle leggi 29 giugno 1939 N° 1497 e 8 agosto 1985 N° 431.

3. Il Comune competente per territorio al rilascio di concessioni e/o autorizzazioni convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell' Art. 14 della legge 7 agosto 1990, N° 241 e successive modifiche e integrazioni, al fine di acquisire nulla osta, autorizzazioni, pareri e altri assensi dagli organismi competenti.

4. Restano ferme le disposizioni e le competenze della Soprintendenza per i B.A.A.A.S. per quanto riguarda la tutela storico-artistica e paesaggistico-ambientale previste dal Decreto Lgs. N° 490/99 (Testo unico delle disposizioni legislative dei Beni culturali ed Ambientali).

### **Art. 3 - Disciplina degli assetti infrastrutturali**

1. E' di norma vietata l'apertura di nuove strade carrabili all'interno della Riserva Naturale, salvo che per comprovate esigenze relative alla attività della S.C.I. ed alla vigilanza sul patrimonio.
2. E' invece consentito il ripristino di eventuali tronchi stradali in dissesto o in disuso, solo se ritenuti funzionali alla circolazione ed alla vigilanza nella Riserva, nonché l'apertura e la ripulitura dei sentieri pedonali ed equestri, necessari per lo svolgimento delle attività turistiche, didattiche ed educative.
3. Non è consentita la posa in opera di nuove linee elettriche ad alta/ media tensione.  
Qualora si rendano necessarie modifiche ai tracciati di quelle esistenti, gli interventi saranno consentiti, purché le soluzioni proposte mitigino gli elementi di contrasto con i valori del contesto interessato e le scelte delle componenti tecnologiche e la finitura delle opere siano di minor impatto rispetto alla soluzione preesistente. Prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio della nuova linea, dovrà essere rimossa l'infrastruttura preesistente.
4. Nel caso di realizzazione di impianti d'illuminazione esterna, si dovrà limitare l'intensità luminosa al minimo indispensabile per la sicurezza negli spostamenti. In ogni caso, e' fatto divieto di installare punti luce rivolti verso il cielo, al fine di evitare l'inquinamento luminoso.
5. La posa in opera fuori terra, limitatamente alle linee elettriche di distribuzione di bassa tensione e telefoniche, potrà essere consentita, esclusivamente in caso di comprovata impossibilità fisica e/o tecnica di realizzazione della soluzione interrata.  
In questo caso le linee aeree di distribuzione dovranno essere realizzate attenendosi ai seguenti criteri: realizzazione di norma lungo le strade, le testate dei campi o ai margini del bosco, tenendo conto delle forme di vita interessate e comunque in modo da arrecare il minore pregiudizio all'ambiente naturale e al paesaggio. I sostegni dovranno essere in legno o se metallici, verniciati in verde scuro, fatto salvo quanto prescritto dalle norme di sicurezza.
6. Relativamente agli assetti infrastrutturali esistenti sono consentiti i seguenti interventi:
  - a) manutenzione, restauro, risanamento e recupero delle infrastrutture esistenti;
  - b) eventuale introduzione di nuovi assetti nelle forme, materiali, tecnologie e la modifica o la sostituzione di quelli preesistenti, purché imposti da normative tecniche di sicurezza o dalla necessità di recupero di situazioni di degrado in atto, non diversamente recuperabili.
7. Per gli interventi di sistemazione idraulica e del suolo, si dovranno utilizzare sistemi di ingegneria naturalistica, ricorrendo prioritariamente ad ecotipi locali, salvo comprovata impossibilità fisica e/o tecnica di realizzazione.
8. Per gli interventi di cui ai precedenti commi, il soggetto interessato dovrà presentare specifica domanda, corredata di idonea documentazione, contenente la descrizione degli interventi, in quattro copie. Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa al Comune di Santa Luce, al quale spetta il compito di acquisire il dovuto nulla osta provinciale. A tal fine il Comune dovrà trasmettere due copie degli elaborati progettuali alla Provincia di Pisa.
9. La realizzazione di torrette o capanni di osservazione naturalistica dovrà essere effettuata utilizzando materiali naturali o comunque opportunamente mascherati per ridurre al minimo l'impatto visivo
10. Qualora ricorrano le condizioni previste all'Art.5 comma 3 della L.R. N° 79/98 "Norme per l'applicazione della valutazione dell'impatto ambientale" si applicano le disposizioni previste nella suddetta normativa.
11. Sono fatti salvi dalla disciplina del presente articolo gli interventi di cui all'art. 1, comma 6.

### **Art. 4 Disciplina degli interventi consentiti.**

1. Nella Riserva Naturale, in riferimento a quanto previsto dall' Art. 15, comma 3 L.R. N° 49/95, è vietata la realizzazione di cave, miniere e discariche, nonché la realizzazione di nuove opere edilizie, l'ampliamento

di costruzioni esistenti, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso, se in contrasto con le finalità della riserva stessa.

Sono fatti salvi dalla disciplina del presente articolo gli interventi di cui all'art. 1, comma 6.

Opere edilizie sui fabbricati esistenti e nuove strutture ed opere necessarie alla conduzione dei fondi e per gli usi consentiti, si possono realizzare nei limiti di cui ai commi successivi.

2. Il principio informatore di qualsiasi tipo di intervento, compresa la manutenzione ordinaria, dovrà essere quello della conservazione degli elementi costruttivi rinvenuti in situ, piuttosto che la loro sostituzione con elementi nuovi seppure ridisegnati su modello di quelli originari.

3. Nella redazione i progetti dovranno essere corredati dalla seguente documentazione:

- a) rilievo dei manufatti esistenti ;
- b) relazione tecnica descrittiva del progetto e suo inserimento nell'ambiente circostante con l'indicazione esatta dei materiali da utilizzare, e delle modalità e tecniche di esecuzione;
- c) mappa catastale dell'area con l'individuazione della/e particella/e e del/dei manufatto/i esistenti, evidenziando quelli sui quali si intende intervenire ;
- d) localizzazione dell'intervento su cartografia tecnica regionale in scala 1:5.000.
- e) documentazione fotografica in originale d'insieme e di dettaglio, di tutti i prospetti dell'edificio, con vedute sufficienti a visualizzare l'inserimento nel paesaggio, l'intorno ambientale e lo stato generale dei luoghi.

#### **Art. 5 - Opere edilizie e manufatti**

1. Gli interventi ammessi sono così individuati :

A) Manutenzione ordinaria, di cui all'Art. 31 lettera a) della legge 5 agosto 1978, N°457: interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione, con materiali analoghi agli originali, delle finiture degli edifici e dei manufatti edilizi e quelle necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o decorativi degli edifici.

Per la realizzazione dei suddetti interventi dovrà essere presentata specifica comunicazione alla Provincia di Pisa, almeno 20 gg. prima dell'inizio previsto dei lavori, su apposita modulistica.

B) Manutenzione straordinaria, di cui all' Art. 31, lettera b), della L. N° 457/1978 ed alla L.R. N° 52/1999 : opere e modifiche necessarie a rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari .

Tali interventi non possono comportare modifiche delle destinazioni d'uso.

Rientrano in tale tipologia di interventi anche le opere previste dalla L.10/91 relative all'utilizzo delle fonti rinnovabili e all'uso razionale dell'energia.

C) Restauro e risanamento conservativo di cui all'Art. 31, lettera c) della L. N°457/1978 e della L.R N° 52/1999: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibile.

Tali interventi comprendono: il rinnovo degli elementi costitutivi, l'inserimento degli elementi accessori degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Tali opere comprendono altresì gli interventi sistematici, mantenendo gli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, volti a conseguire l'adeguamento funzionale degli edifici, ancorché recenti.

D) Ristrutturazione edilizia, di cui all' Art. 31, lettera d) della L. N° 457/1978 ed alla L.R.N°52/1999: quelli volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Per tali interventi, in ogni caso, dovranno essere impiegati materiali e tecnologie coerenti con la conservazione edilizia ed ambientale. La ricostruzione parziale di volumi, risultanti da intercorse parziali demolizioni o da intervenuti crolli, è ammissibile nei limiti della

dimostrata, con idonea documentazione storica, la preesistenza.. Demolizioni e ricostruzioni di volumi esistenti non sono ammessi.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere B),C) e D) il soggetto interessato dovrà presentare specifica domanda, corredata da idonea documentazione al Comune di Santa Luce, in quattro copie. Il Comune dovrà trasmetterne due copie alla Provincia di Pisa, al fine di acquisire il dovuto nulla osta.

3. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, compresi nel perimetro della Riserva Naturale, è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico, ricorrendo a fonti rinnovabili di energia o assimilate. Per gli edifici privati tale ricorso è auspicato.

Eventuali incentivi economici per la realizzazione di detti impianti potranno essere previsti dal Piano di Sviluppo Economico e Sociale delle Aree Protette.

Vengono fatti salvi impedimenti di natura tecnica ed economica, da indicarsi in sede di progetto.

Il limite di convenienza economica risulta determinato, ai sensi dell'art.5 commi 15 e 16 del D.P.R. N° 412/93, dal recupero, entro dieci anni, degli extra-costi dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate, rispetto ad un impianto convenzionale.

4. All'interno dell'area della Riserva, esigenze di annessi da parte di imprenditori agricoli, per il ricovero di macchine, attrezzi, derrate, materie prime o per animali, dimostrate attraverso un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale, di cui all'art.1 comma 4, dovranno essere soddisfatte in linea prioritaria, utilizzando fabbricati esistenti o parti di essi. In caso di impossibilità o dimostrata insufficienza degli spazi disponibili potranno chiedere di realizzare annessi in legno, secondo i seguenti parametri:

a) per una superficie fondiaria minima di 2 ettari mantenuta in produzione:

ricoveri per animali, di mq 18 di superficie utile massima, più mq. 12 di superficie coperta con tettoia ed un'altezza massima al colmo di ml.3.

b) per una superficie fondiaria minima mantenuta in produzione, di:

- 3 ettari a vigneto e/o a frutteto,

- 4 ha a oliveto

- 6 ha a seminativi,

volumetria massima utile complessiva di 80 mc. per magazzino, cantina, ricovero degli attrezzi e delle macchine.

5. Il computo della superficie fondiaria si riferisce esclusivamente a quella ricadente nella Riserva.

La superficie fondiaria minima si intende raggiunta quando risulti maggiore o uguale a uno, la somma dei quozienti ottenuti dividendo le superfici di ciascuna qualità colturale per le rispettive superfici fondiarie minime di cui sopra.

6. Nella ubicazione degli annessi dovrà essere posta attenzione al rispetto del contesto esistente, in modo da inserirle armonicamente sia in relazione alla morfologia dei luoghi che in relazione ai caratteri compositivi degli altri manufatti edilizi esistenti. Per la realizzazione dei nuovi annessi le procedure autorizzative sono quelle di cui al comma 1 lett. C) del presente articolo.

7. Nell'ambito degli usi residenziali, turistici, agrituristici e ricreativi, nonché nel rispetto della finalità della Riserva, possono essere realizzate, tettoie leggere in legno per il ricovero delle auto, anche in aderenza dei fabbricati.

8. Per la realizzazione di tali strutture valgono le procedure di cui al comma 2 del presente articolo.

9. Alla L.I.P.U. è sempre possibile realizzare in legno e in materiali vegetali rifugi e capanni per l'osservazione della fauna, di dimensioni non superiori a mq 20, nonché aule didattiche all'aperto, previo rilascio di Nulla Osta da parte della Provincia di Pisa, nonché di installare targhe, cartelli indicatori e segnaletica in genere atta a promuovere la fruizione della Riserva Naturale.

10. Sono fatti salvi dalla disciplina del presente articolo gli interventi di cui all'art. 1, comma 6.

#### **Art. 6 - Accesso e circolazione del pubblico. Aree attrezzate.**

1. L'ingresso, l'accesso e la circolazione nella parte della Riserva Naturale insistente sui terreni di proprietà o in uso della S.C.I. è consentito unicamente se accompagnato da idonee guide. ed è soggetto a pagamento di un biglietto d'ingresso, il cui ricavato viene destinato a favore della LIPU.

2. La fruizione dei percorsi didattici, dei sentieri natura e dei percorsi escursionistici, appositamente segnalati, è possibile esclusivamente con l'accompagnamento delle guide o comunque di personale autorizzato dalla Provincia, dalla L.I.P.U. o dalla S.C.I.
3. Nella Riserva è individuate la seguente area attrezzata :  
CENTRO LIPU.
4. In questa area è vietato accendere fuochi.

#### **Art.7 - Norme di comportamento. Attività scientifiche, sperimentali, didattiche ed educative.**

1. All'interno del territorio della Riserva Naturale  
E' vietato abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori.  
E' vietato disturbare la quiete naturale e gli animali con ogni mezzo ivi comprese le fonti di rumore o luminose.  
E' vietato lavare materiali di qualsiasi genere nei corpi idrici liberi e negli impianti aperti al pubblico salvo in quelli specificatamente destinati a tale scopo e appositamente individuati.  
E' vietato danneggiare con taglio, con corpi abrasivi o contundenti, con vernici le piante o altri oggetti naturali e le strutture al servizio del pubblico  
E' vietato recare danno in qualunque modo alle strutture edilizie e alle attrezzature di arredo poste a servizio del pubblico.  
E' vietato asportare e danneggiare le attrezzature poste sul terreno al servizio del pubblico.  
E' vietato, a seguito dell'attività di pesca, disperdere nell'ambiente ami e lenze.
2. La pianificazione dell'attività di ricerca scientifica per fini gestionali o di base è attuata dalla Provincia di Pisa di concerto con la LIPU e la S.C.I.
3. La Provincia di Pisa attua programmi di promozione didattico-educativa in collegamento e/o in collaborazione con la LIPU e la S.C.I. a favore della scuola dell'obbligo, quella secondaria e gli istituti di istruzione universitaria, anche ai fini dell'educazione permanente, nonché con Enti ed Associazioni.

#### **Art. 8 - Raccolta di specie vegetali allo stato spontaneo**

1. In attuazione della L.R. N° 56/2000 e della L.R. N°16/99 e successive modifiche, la raccolta dei prodotti spontanei del sottobosco (funghi epigei, muschi, fragole, bacche di ginepro, more di rovo, asparagi) nei terreni ricompresi nella Riserva Naturale, con l'eccezione per quelli indicati all'art. 6, viene autorizzata secondo la disciplina dettata dalle seguenti LL.RR.: 50/95 " Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi", N° 16/99 " Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei", L.R. N° 36/2000 " Legge forestale della Toscana" e N° 56/00 citata.
2. L'autorizzazione personale viene rilasciata a titolo gratuito ai cittadini residenti nel Comune di Santa Luce, con la stessa validità stabilita all' Art. 5 della L.R. N°16./99 e successive modifiche.
3. L'autorizzazione turistica viene rilasciata ai cittadini non residenti nel Comune di Santa Luce, per un giorno o per sette giorni, anche non consecutivi, fruibili a scelta del titolare entro l'anno solare di rilascio. La date dei giorni prescelti sono annotate sull'autorizzazione da parte del titolare, prima dell'inizio della raccolta. L'importo dell'autorizzazione turistica è determinato in Euro. 3,50 per la validità giornaliera e Euro 18,00 per la validità plurigiornaliera.  
Detti importi possono essere aggiornati con cadenza non inferiore all'anno.
4. L'autorizzazione per fini scientifici viene rilasciata a titolo gratuito, dietro formale richiesta alla Provincia, a soggetti privati o pubblici, impegnati in attività di ricerca scientifica, studio e sperimentazione. Nella richiesta dovranno essere specificati gli obiettivi, la durata della ricerca, il personale addetto, le specie, le quantità ed il periodo di raccolta.
5. E' vietato usare nella raccolta rastrelli, uncini od altri strumenti che possono provocare danneggiamenti alla lettiera, al micelio fungino e alle piante. E' vietato danneggiare o distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili. La raccolta ed il danneggiamento dei licheni sono vietati
6. La ricerca e la raccolta non è consentita all'interno dell'area di proprietà della S.C.I.
7. E' assolutamente vietata la raccolta, l'asportazione di parti e il danneggiamento delle seguenti specie:

*Alyssum bertolonii* Desv. ssp. *bertolonii* (Alisso di Bertoloni)  
*Anemone nemorosa* L. (Anemone bianca)  
*Campanula medium* L. (Campanula Toscana)  
*Centaurea aplolepa* Moretti ssp. *carueliana* (Michel.) Dostal (Fiordaliso tirreno)  
*Crataegus laevigata* (Poir.) DC. ( Biancospino selvatico)  
*Crocus etruscus* Parl. (Zafferano di Toscana)  
*Dictamnus albus* L. (Dittamo, frassinella, limonella)  
*Euphorbia nicaensis* All. ssp. *prostrata* (Fiori) Arrigoni (Euforbia di Nizza)  
*Gladiolus palustris* Gaudin (Gladiolo reticolato)  
*Helleborus bocconei* Ten. (Erba nocca, Elleboro di Boccone)  
*Hepatica nobilis* Mill. (Erba trinità)  
*Iberis umbellata* L. (Iberide rossa)  
*Ilex aquifolium* L. (Agrifoglio)  
*Laburnum anagyroides* (L.) Medicus (Maggiociondolo Comune)  
*Laurus nobilis* L. (Alloro)  
*Lilium croceum* Chaix (Giglio di S. Giovanni)  
*Narcissus poeticus* L. (Narciso del poeta)  
*Onosma echioides* L. (Viperina Comune)  
*Physospermum cornubiense* (L.) DC. (Fisospermo di Cornovaglia)  
*Ruscus hypoglossum* L. *maggiore* ( Pungitopo maggiore, Ruscolo )  
*Scilla bifolia* L. (Scilla silvestre)  
*Stipa etrusca* Moraldo (Lino delle fate toscano)  
*Viola canina* L. (Viola selvatica )  
 Tutte le Orchidacee

D) E' vietata l'introduzione ed il trapianto di qualsiasi specie vegetale arbustiva o arborea non autoctona, senza l'autorizzazione della Provincia di Pisa.

E) La Provincia di Pisa potrà comunque, in qualsiasi momento, limitare o vietare la raccolta delle specie di cui ai punti precedenti ovverosia modificare l'elenco di cui al punto C).

#### Art.9 - Gestione della fauna

1. Nella Riserva Naturale, ai sensi dell'Art.22, comma 6 della L. N°394/1991, dell'Art.15, comma 3 della L.R N°49/1995 e dell'Art.32 , comma 1 , lettera cc della L.R N° 3/1994, è vietata, la cattura, la caccia, esercitata con ogni mezzo e in qualsiasi forma, l'uccellazione, la molestia specie nei periodi di riproduzione, ibernazione o letargo, la raccolta e la distruzione delle uova. E' parimenti vietato il danneggiamento dei nidi e delle tane anche al di fuori del periodo riproduttivo.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta, previa autorizzazione della Provincia di Pisa esclusivamente dai titolari della specifica autorizzazione rilasciata dalla Regione Toscana, e solo nell'ambito di specifici progetti di ricerca approvati e finanziati dal MURST , dal CNR, dalle Università, dall'INFS ovvero dagli Enti Locali Territoriali nonché dalla LIPU.

3. La cattura di esemplari di specie vertebrate o invertebrate è parimenti vietata assieme alla raccolta delle loro ovature o nidi. La Provincia di Pisa può autorizzarne la raccolta per comprovati fini didattici o scientifici.

In deroga a quanto stabilito nei punti precedenti la Provincia di Pisa può rilasciare, per finalità scientifiche, a Enti ed organismi pubblici istituzionalmente competenti, specifiche e nominative autorizzazioni, previa presentazione dei relativi programmi di ricerca.

4. Sono consentiti interventi di contenimento della fauna selvatica : tali interventi saranno eseguiti sulla base di specifici piani di gestione, con metodologie tese a minimizzare il disturbo alla restante fauna e verranno autorizzati quando strettamente necessari a conservare gli equilibri faunistici ed ambientali e per ragioni sanitarie. In via prioritaria, saranno attuati tramite catture ; qualora si verifici l'inefficacia dei metodi ecologici adottati, si potrà ricorrere ad abbattimenti selettivi.

I suddetti interventi dovranno avvenire, ai sensi dell'Art.8, comma 5, del Regolamento Regionale N° 4/1996 attuativo della L.R N° 3/1994, per iniziativa della Provincia di Pisa e sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza, avvalendosi esclusivamente, salvo il caso di abbattimenti selettivi determinati da eventuali emergenze sanitarie, di addetti alla vigilanza dipendenti dalla pubblica amministrazione, in possesso dei requisiti richiesti.

5. L'accesso di animali da compagnia all'interno della Riserva è consentita solo se condotti al guinzaglio.

6. Sono vietate le introduzioni faunistiche relativamente ad ogni specie. La Provincia di Pisa, nell'ambito di azioni di lotta biologica, può autorizzare l'introduzione di artropodi, parassiti o parassitoidi.

7. Per i cani vaganti è prevista la cattura e successiva sanzionatura del proprietario a norma delle leggi vigenti in materia.

8. All'interno del bacino idrico artificiale della Riserva è consentito lo svolgimento dell'attività sportiva della pesca, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla L.R. N. 25 del 24.04.1984 e previa acquisizione, da parte dell'interessato, del permesso di pesca presso il competente ufficio della Provincia di Pisa, valido per due canne e da esercitarsi in uno solo dei giorni consentiti della settimana autorizzata. Sono altresì confermate le modalità indicate nell'apposito stampato e la cartografia, indicante le sponde del lago ove la pesca è consentita, riportata sul retro del permesso provinciale.

#### **Art. 10 - Attività agricole e danni prodotti dalla fauna selvatica**

1. Nel territorio della Riserva Naturale sono proposti i metodi di produzione agricola compatibili con l'esigenza dell'ambiente. Le aziende agricole sono invitate al rispetto dei requisiti stabiliti dal Programma pluriennale attuativo del REG CEE. N° 2078/92 e succ. modificazioni, con particolare riferimento all'impiego di concimi chimici e fitofarmaci

2. I proprietari e conduttori di fondi ricadenti nel territorio delle Riserve Naturali sono invitati a realizzare opere tendenti alla prevenzione dei danni alle colture da parte della fauna selvatica, come recinzioni in rete metallica, recinzioni elettrificate ed ogni altro sistema dissuasivo non cruento. La Provincia di Pisa può significativamente incentivare la realizzazione di tali interventi con modalità da stabilire, nonché incentivare la realizzazione di colture a perdere e di altri interventi tesi a incrementare e diversificare le risorse alimentari per la fauna e per il contenimento dei danni stessi.

3. Il proprietario o conduttore di azienda agricola ricadente nell'ambito della Riserva Naturale che abbia subito danni alle produzioni agricole da parte della fauna, ai fini di un eventuale rimborso è tenuto a denunciare il danno, tempestivamente e a mezzo fax o raccomandata, alla Provincia di Pisa, sull'apposita scheda di denuncia.

La Provincia di Pisa procede entro 15 giorni alle relative verifiche mediante sopralluogo e alla stima, e provvede alla liquidazione del risarcimento entro 120 giorni.

4. Qualora l'ammontare dei risarcimenti accertati superi la disponibilità finanziaria riservata allo scopo, verranno proporzionalmente ridotte le somme da liquidare.

5. Nei terreni agricoli è vietato lo spandimento dei fanghi di cui al Decreto Lgs N° 99/92.

#### **Art. 11 - Raccolta di minerali, rocce e fossili**

1. E' fatto divieto di raccolta di reperti fossili di qualsiasi tipo nell'ambito territoriale della Riserva Naturale. Su richiesta specifica, a Provincia di Pisa può consentire il prelievo di campioni di fossili per fini scientifici ed esclusivamente a soggetti istituzionali quali Università e Istituti di Ricerca di specifica competenza, nonché Musei naturalistici.

2. La ricerca e la raccolta di minerali può essere effettuata esclusivamente con modalità che garantiscano la conservazione del giacimento nonché il rispetto dell'equilibrio idrogeologico e la stabilità del terreno.

3. Non si considera raccolta, ed è quindi ammessa, l'attività conseguente all'esecuzione degli interventi di cui, all'art. 1, comma 6.

## **Art. 12 - Marchio della Riserva**

1. Per il conseguimento delle finalità del Piano Pluriennale Economico e Sociale delle Riserve, la Provincia può concedere l'uso del nome e dell'emblema della Riserva a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità della Riserva, dietro sottoscrizione di specifiche convenzioni.

## **Art. 13 – Vigilanza e Sanzioni**

1. Secondo quanto previsto dall' Art 21 , comma 1 , della L.R. N° 49/95 , la vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal presente Regolamento, è affidata a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi e penali in base alle leggi vigenti.
2. Per le finalità di cui al punto 1, il Presidente della Provincia di Pisa può inoltre individuare apposito personale , cui sono attribuite funzioni di guardia giurata , a norma dell' Art.138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 19 Giugno 1931 ,N°773).
3. In caso di violazione delle norme del presente regolamento, i provvedimenti economici applicabili ai trasgressori sono quelle previste dalle LL.. NN° 47/85 e 394/91, dal D.Lgs. N° 490/99, dalle citate LL.RR. NN° 50/95, 16/99, 52/99, 39/00 e 56/00, dalla L.R. N° 48/94 " Circolazione fuoristrada dei veicoli a motore" e, nei casi non contemplati, da quelle previste dalla L.R. N° 49/95.
4. Alla irrorazione delle sanzioni provvede il Presidente della Provincia di Pisa, tramite apposito atto amministrativo.
5. Avverso alla sanzione economica inflitta è ammesso il ricorso amministrativo, entro gg. 30 dalla sua irrorazione, al Presidente della Provincia di Pisa, il quale, entro 30 gg. dal recepimento dell'istanza, si pronuncia nel merito.  
Il presidente della Provincia di Pisa, entro i 30 gg successivi al pronunciamento, provvede a darne attuazione pratica.
6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative saranno destinati all'attività di gestione della riserva.

## **Art. 14 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti a livello nazionale regionale e comunale.